

Responsabilità enti: la confisca va disposta per la parte non restituibile al danneggiato

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Sentenza 6 giugno - 4 settembre 2018, n. 39874

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SICILFERT S.R.L.;

avverso l'ordinanza del 05/07/2017 del TRIBUNALE di MARSALA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BONI MONICA;

lette le conclusioni del P.G. Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa in data 5 luglio 2017 il Tribunale di Marsala, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da Sicilfert s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, F.P., avverso le ordinanze emesse dallo stesso Tribunale in data 4 gennaio 2016 e 8 luglio 2016, con le quali era stata respinta la richiesta di revoca della confisca dei beni di sua appartenenza, già sequestrati in funzione della successiva confisca, e disponeva acquisirsi dalla Regione Sicilia attestazione relativa all'eventuale adempimento -anche solo parziale - della condanna pronunciata dalla Corte dei Conti con la sentenza n. 983/2011 del 15.3.2011 ai danni della Sicilfert s.r.l., ovvero, formale attestazione relativa all'eventuale pagamento - anche solo parziale - dei ratei oggetto dei "piani di rateazione", conclusi tra la Sicilfert S.r.l. e la Riscossione Sicilia s.p.a..

1.1 Rappresentava il Tribunale che:

- F.M., allora legale rappresentante della s.r.l. Sicilfert, era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 640-bis, 110 e 316-bis, 485 cod. pen., per i quali aveva definito il relativo procedimento penale con sentenza di patteggiamento, pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 23 aprile 2009, irrevocabile il 25 febbraio 2010, con la quale era stata altresì ordinata la confisca dell'intero profitto dei reati pari al contributo pubblico percepito, ossia ad Euro 2.542.399, disposta, sia nella forma diretta sul denaro sequestrato per Euro 46.876,15, sia nella forma per equivalente;

- con successiva sentenza del 29 settembre 2011 il Tribunale di Marsala aveva dichiarato la Sicilfert s.r.l. responsabile degli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 21 e 24 in quanto beneficiaria del contributo pubblico, destinato a finalità diverse da quelle che ne avevano giustificato l'erogazione, con confisca del profitto conseguito, pari all'intero contributo, per Euro 327.033 quale confisca diretta del denaro ancora nella sua disponibilità, nel resto quale confisca per equivalente su tutti i beni mobili ed immobili della società stessa sino a concorrenza della somma di Euro 2.542.399;

- a carico della Sicilfert s.r.l., di F.M. e di F.P. era stato instaurato anche il giudizio di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Regione Siciliana, definito con sentenza del 15 marzo 2011 di condanna in solido della predetta società e di F.M. al pagamento in favore della Regione Siciliana della somma di Euro 2.542.399, oltre accessori.

Tanto premesso, il giudice dell'esecuzione respingeva le questioni incentrate:

a) sulla violazione del divieto di bis in idem in relazione alla denunciata duplicazione del medesimo provvedimento, nella forma della confisca imposta in sede penale e della sanzione applicata nei confronti di Sicilfert s.r.l. nel giudizio di responsabilità contabile, ritenendo che in quest'ultimo caso non fosse stata applicata una sanzione penale, che la confisca fosse funzionale a garantire l'adempimento coattivo dell'obbligazione restitutoria nei confronti dell'ente danneggiato e che i rapporti di interferenza tra le due decisioni fossero scongiurati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2000, art. 19, secondo il quale la confisca del prezzo o del profitto del reato è disposta, salva la parte che può essere restituita al danneggiato, come stabilito del resto anche nella sentenza della Corte dei Conti;

b) sulla erroneità dell'applicazione del principio solidaristico tra persona giuridica, ritenuta responsabile di illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2000, artt. 21 e 24, e persona fisica del suo amministratore ai fini dell'ablazione del profitto di reato, e sulla necessità di addebitare a ciascun responsabile la quota di profitto percepita, poichè la questione attiene al merito della decisione assunta dal Tribunale in fase di cognizione, già divenuta irrevocabile e non modificabile in sede di incidente di esecuzione e comunque la responsabilità amministrativa dell'ente comporta che sia imputata l'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente ed il profitto ricavato, mentre anche nella sentenza emessa dal Tribunale di Marsala a carico di Sicilfert s.r.l. si era esclusa la possibilità di duplicazione dell'importo della misura ablativa, poichè l'una confisca deve ritenersi automaticamente ridotta in funzione dell'adempimento eventuale compiuto dall'altro obbligato;

c) sulla valutazione dei beni immobili e di quanto oggetto di confisca per equivalente, già eseguita nei riguardi di F.M. e disposta anche nei confronti di Sicilfert s.r.l., la perizia di

stima prodotta indica un valore significativamente inferiore all'importo per il quale la confisca è stata disposta.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso Sicilfert s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, F.P., a mezzo del difensore, avv.to Tranchida Diego, il quale ha dedotto:

a) mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. ed all'art. 4, prot. 7, della Convenzione EDU rispetto al principio che vieta il bis in idem ed al dedotto conflitto tra la sentenza del Tribunale di Marsala e quella della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Del rapporto tra le predette sentenze il giudice dell'esecuzione ha preso atto, dal momento che ha ritenuto di disporre un approfondimento istruttorio per verificare l'eventuale ottemperanza da parte della Sicilfert s.r.l. della sanzione disposta dalla Corte dei Conti; tale decisione implica la possibile coesistenza dei due titoli esecutivi, l'esclusione della violazione del divieto di bis in idem e la subordinazione della pronuncia sulla revoca, ovvero sulla delimitazione dell'ambito della confisca per equivalente, all'acquisizione delle informazioni richieste. In tal modo il Tribunale ha ignorato che già attualmente, secondo quanto risulta da consulenza tecnica di parte prodotta a sostegno dell'atto di opposizione, il valore complessivo dei beni confiscati a F.M. ed alla Sicilfert s.r.l. e delle rate già versate è nettamente superiore all'importo residuo del profitto da recuperare. In assenza di motivazione si sono ritenute prive di natura sanzionatoria la confisca per equivalente del profitto del reato, disposta ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, e l'ingiunzione applicata dai giudici contabili di restituzione della somma corrispondente al profitto medesimo, in contrasto con la "sostanza" e gli "effetti" di tali provvedimenti, da prendersi in considerazione secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU. La natura recuperatoria alla confisca per equivalente è stata affermata a causa della confusione tra tale istituto e quello previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 6, comma 5, che non presuppone la commissione di un reato, mentre la misura imposta ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 è sanzione; quanto all'ingiunzione di pagamento nel giudizio contabile, il Tribunale ha ommesso di considerare che pure essa presuppone l'accertamento di responsabilità e consiste in un ordine, suscettibile di esecuzione forzata) per il recupero anche degli interessi maturandi e delle spese della procedura, come già accaduto nel caso concreto. Pertanto, l'esecuzione della confisca diretta e l'esecuzione parziale della confisca per equivalente, come stabilito dalla sentenza n. 503/2011 del Tribunale di Marsala, hanno determinato l'effetto della doppia punizione del medesimo fatto concreto con conseguente violazione del principio del ne bis in idem sostanziale di cui all'art. 649 c.p.p. ed all'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU (diritto a non essere giudicato o punito due volte) e del principio per cui l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, caso Nikanen c. Finlandia) e riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3^a, 8 gennaio 2014, n. 6635, Cavatorta; Sez. 3^a, 22 gennaio 2013, n. 3260, Curro). Nel caso di specie, i due procedimenti hanno riguardato lo stesso fatto di appropriazione fraudolenta di risorse pubbliche non utilizzate per le finalità di interesse generale rispetto alle quali sono state erogate, si sono entrambi conclusi con una decisione di condanna a carico della Sicilfert s.r.l., la cui esecuzione comporta il recupero della medesima somma di Euro 2.542.399,00 in esecuzione di una sanzione di carattere punitivo, e la restituzione alla Regione Siciliana della somma corrispondente al profitto

illecito del reato contestato ha eliminato lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca, e l'adempimento del relativo obbligo è assistito da idonee garanzie. Potrebbe dunque verificarsi che, nel caso di inadempimento, la Sicilfert s.r.l. si troverebbe dinanzi all'alternativa tra il pagamento dell'intero ammontare della cartella di pagamento, in aggiunta alla perdita definitiva di quanto già versato, e la sottoposizione all'esecuzione forzata dei beni di cui dispone per l'equivalente, subendo in ogni caso la confisca per equivalente ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19. L'unica possibile soluzione consiste nella revoca della confisca per equivalente, come richiesto al giudice dell'esecuzione.

La violazione del divieto di bis in idem rileva anche sotto altro profilo: i due procedimenti penale ed amministrativo-contabile hanno avuto uno sviluppo autonomo l'uno dall'altro con la conseguenza che Sicilfert s.r.l. è stata processata e punita due volte per i medesimi fatti senza che vi fosse la necessaria connessione tra le due procedure. Il Giudice dell'esecuzione ha ommesso di considerare che il conflitto tra i due procedimenti ha generato una sanzione complessivamente non proporzionata all'unico fatto contestato, costituita dalla somma tra il valore dei beni confiscati in esecuzione della sentenza del giudice penale e l'importo delle rate complessivamente versate in ottemperanza alla sentenza del giudice contabile, superiore comunque al tantundem.

b) Mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine alla dedotta applicazione del disposto dell'art. 669 cod. proc. pen.. Il Tribunale non ha esaminato il motivo relativo all'applicazione del disposto di cui all'art. 669 cod. proc. pen. nel senso che il contrasto tra la sentenza della Corte dei Conti e la sentenza del Tribunale di Marsala può trovare soluzione nell'applicazione analogica di tale disposizione per eliminare la pluralità di sanzioni e con la revoca di quest'ultima pronuncia limitatamente al capo concernente la confisca per equivalente.

c) Violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 e mancanza di motivazione in relazione alla omessa determinazione da parte del giudice dell'esecuzione del valore dei beni che possono costituire l'equivalente del profitto del reato in rapporto alla quota di profitto riferibile all'ente ed alla persona fisica imputati ed all'ambito dell'ablazione già disposta nei confronti di entrambi. Il Tribunale ha travisato il motivo di opposizione e non ha considerato che nella sentenza n. 503/2011 era stato espressamente statuito che la confisca a carico dell'ente condannato deve essere eseguita "senza duplicazione con la confisca disposta nei confronti di F.M. con la sentenza emessa dal GIP sede il 23.4.2009"; e che "l'esecuzione della presente sentenza terrà conto dell'eventuale recupero, anche parziale, delle somme percepite a titolo di contributo che dovesse essere nel frattempo intervenuto in sede di esecuzione della sentenza n. 76/2009 dei G.I.P. del Tribunale di Marsala (depositata il 23.04.2009 e divenuta irrevocabile il 25.02.2010), che, vista la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ha disposto la condanna del F.M. per i reati previsti dagli artt. 640 bis e 485 nonchè (in concorso con F.A.) degli artt. 110 e 316 bis c.p., disponendo nel contempo la confisca dei beni già sottoposti a sequestro preventivo". Poichè con la sentenza di patteggiamento era stato già rilevato che i beni di proprietà dello stesso imputato sottoposti a confisca per equivalente erano stati individuati all'esito di una "stima approssimativa" in base ai valori catastali e non di mercato, secondo quanto precisato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, tale operazione avrebbe dovuto essere condotta nella fase dell'esecuzione. A tal fine nei confronti dell'ente potrà tenersi conto soltanto della somma di denaro pari ad Euro

327.033,71 rinvenuta nei suoi conti correnti al momento dell'adozione del sequestro preventivo e lo stesso importo è l'unico che può costituire profitto ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, inteso come il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto. La consulenza tecnica di parte del per. agr. A. ha individuato il valore di mercato del complesso immobiliare confiscato a F.M. in Euro 1.346.737,75; oltre ad esso, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tener conto delle somme di denaro già direttamente confiscate allo stesso F. ed a Sicilfert s.r.l. che, cumulate con le rate già versate a Riscossione Sicilia S.p.A. a titolo di restituzione del profitto illecito in ottemperanza alla sentenza della Corte dei Conti, superano il limite quantitativo della confisca per equivalente nella specie disposta ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19. La ritenuta irrilevanza del motivo si basa sull'erroneo rilievo che la stima operata dal consulente tecnico riguardi i beni della Sicilfert s.r.l., mentre essa ha riguardato quelli personali di F.M..

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Dr. MAZZOTTA Gabriele, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.

1. Giova premettere che, sebbene l'ordinanza contestata con l'impugnazione paia avere assunto una decisione interlocutoria, tale da non esaurire i temi devoluti alla cognizione del giudice dell'esecuzione per avere il decidente attivato i propri poteri istruttori e disposto l'acquisizione di informazioni presso la Regione Siciliana-Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità al fine di conoscere l'eventuale adempimento della condanna pronunciata dalla Corte dei Conti con la sentenza n. 983/2011 del 15 marzo 2011, ovvero il compiuto pagamento in ottemperanza dei piani di rateazione, conclusi tra Sicilfert s.r.l. e Riscossione Sicilia s.p.a., senza avere formalmente respinto l'opposizione nelle sue restanti deduzioni, in realtà dal corpo motivato del provvedimento è chiaramente comprensibile che, rispetto ai plurimi motivi di opposizione proposti, esaminati in modo analitico e separato, soltanto il terzo è stato accolto parzialmente, mentre gli altri sono stati respinti. In altri termini, la lettura coordinata di dispositivo e motivazione, com'è necessario fare nei casi di provvedimenti adottati in camera di consiglio e pubblicati in un unico contesto, quali sono le ordinanze ed i decreti, in cui l'effettiva volontà del giudice va desunta dal provvedimento globalmente considerato, rivela il condotto apprezzamento ed il rigetto delle questioni pregiudizialmente sollevate dall'opponente, già definite in termini che hanno esaurito l'intervento decisorio del giudice. Tanto è sufficiente per ravvisare l'interesse, concreto ed attuale, a contestare l'ordinanza in riferimento a siffatte statuizioni, nonostante la mancata esplicitazione in dispositivo della decisione di rigetto.

2. Il primo motivo reitera la questione, già devoluta al giudice dell'esecuzione con l'incidente originario e la successiva opposizione, incentrata sulla lamentata violazione del divieto di bis in idem. Assume la ricorrente l'indebita ed illegittima duplicazione di procedimenti e di provvedimenti sanzionatori a ragione della celebrazione a proprio carico del procedimento penale, conclusosi con sentenza del Tribunale di Marsala del 29 settembre 2011, irrevocabile il 16 giugno 2015, che ha accertato la propria responsabilità in ordine all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2000, art. 21 e art. 24, comma 2, per avere percepito un contributo erogato dalla Regione Siciliana e destinato alla realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia da fonte rinnovabile

nel settore delle biomasse, da ubicare nel territorio comunale di Marsala, la cui prima quota già erogata a titolo di anticipazione era pari a complessivi Euro 2.542.399,00, ed il procedimento per responsabilità contabile, intentato nei confronti della stessa Sicilfert s.r.l., di F.M. ed A., per il danno erariale cagionato a seguito della condotta illecita contestata in separato giudizio penale al primo F., definito dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza del 15 marzo 2011. Nel primo processo era stata disposta, oltre alla condanna alle sanzioni amministrative, anche la confisca di tutti i suoi beni, già sottoposti a sequestro preventivo con decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Marsala il 22 febbraio 2008, nella forma della confisca diretta della somma di denaro contante pari ad Euro 327.033,71 in quanto parte del profitto del reato conseguito e della confisca per equivalente sino a concorrenza della somma di Euro 2.542.399,00; mentre nel giudizio contabile essa società era stata condannata, in solido con gli amministratori, al risarcimento del danno a favore della Regione Siciliana, determinato in misura pari al contributo pubblico percepito.

2.1 Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'eccezione, osservando che, sebbene presupposto fattuale dei due diversi giudizi sia la commissione degli stessi illeciti penali ascritti all'amministratore unico di Sicilfert s.r.l. per avere questi compiuto le condotte di truffa, falso e malversazione ai danni dello Stato, per le quali ha definito il procedimento penale a suo carico con sentenza di patteggiamento, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Marsala in data 23 aprile 2009 e passata in giudicato, i provvedimenti adottati nelle due distinte sedi giudiziarie hanno natura giuridica differente: la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contabile non è sanzione penale, nemmeno considerata nella sua accezione sostanziale, perchè persegue finalità recuperatoria e non ha il carattere afflittivo coesistente alla pena; la confisca per equivalente, disposta per garantire che la pretesa creditoria possa trovare soddisfazione, assolve a scopo sanzionatorio "prevalentemente recuperatorio".

2.2 Osserva il Collegio che il tema sollevato in punto di diritto dalla difesa ha ricevuto corretta soluzione, pur imponendosi una migliore focalizzazione degli istituti giuridici coinvolti sul piano dell'argomentazione giustificativa, poichè quella esposta nel provvedimento in esame non è giuridicamente del tutto condivisibile ed anzi risulta contraddittoria.

2.2.1 Il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto la sussistenza del requisito normativo, postulato per l'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen., rappresentato dalla pluralità di sentenze pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto; in questo caso le fattispecie di reato commesse da F.M., in ordine alle quali si è ravvisata la responsabilità amministrativa di Sicilfert s.r.l., società dallo stesso legalmente rappresentata, perchè fonte di arricchimento indebito grazie all'ingresso nel suo patrimonio della prima quota del finanziamento pubblico, indebitamente percepito e poi malversato. Tale constatazione risulta ineccepibile e coerente con le indicazioni esegetiche offerte dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, aderendo alla linea interpretativa elaborata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, rv. 231799) ha di recente affermato che "l'identità del "fatto" sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, valutato in tutti i suoi elementi costitutivi della condotta, dell'evento e del nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, in cui la commissione si è realizzata". In particolare, la Consulta con la sentenza n. 200 del 31/5/2016 ha dichiarato illegittimità

costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., limitatamente alla parte in cui esclude la medesimezza del fatto di reato quando ricorra un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda, per contrasto con l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta invece di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo; ha quindi riscontrato l'erroneità dell'opinione già prevalente nella giurisprudenza che concentra l'attenzione sulla dimensione giuridica del fatto e consente la celebrazione di un nuovo processo nei confronti dello stesso imputato se siano differenti le norme giuridiche che lo incriminano, dando luogo ad un'ipotesi di concorso formale. Sulla base delle sollecitazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, 10/2/2009, Zolotoukhine contro Russia), la Corte costituzionale ha quindi posto l'accento sulla necessità di prendere in considerazione il fatto naturalistico nella sua materialità e concretezza, da individuarsi in base alle coordinate spazio-temporali di commissione. Ha osservato che: "Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perchè l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. E' chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perchè ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto".

2.2.2 Il Tribunale ha errato piuttosto nel negare il carattere sanzionatorio penale di entrambi i provvedimenti emessi a carico della ricorrente.

Giova qui richiamare le principali linee interpretative sull'istituto in esame ormai accreditate presso la giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole espressione. Sviluppando concetti già affermati da Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci, rv. 232164, in riferimento alla fattispecie di truffa aggravata, secondo la quale la confisca per equivalente costituisce "una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti", si è più di recente affermato che la confisca di valore o per equivalente persegue la finalità di colpire il patrimonio del responsabile del reato quando non sia possibile sottoporre a confisca "diretta" il bene derivato dal reato stesso perchè non più nella sua disponibilità. A fronte della commissione di determinate tipologie di illeciti penali e di operazioni svolte a "trasformazione, l'alienazione o (al)la dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato", l'ordinamento reagisce con uno strumento che sottrae il vantaggio patrimoniale conseguito, non più materialmente rintracciabile, mediante la privazione del valore corrispondente (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, rv. 264437). A ragione degli effetti prodotti e della "ratio" dell'istituto, orientato a prevenire la commissione degli illeciti ed a disincentivarne la vantaggiosità patrimoniale, le Sezioni unite hanno quindi aderito alla tesi della natura punitiva della confisca per equivalente, disciplinata dall'art. 322-ter cod. pen., che assume così i tratti distintivi di una vera e

propria sanzione, non parametrata, nè sulla colpevolezza dell'autore del reato, nè sulla gravità della condotta (Cass. sez. 3, 18311 del 6/3/2014, Cialini, rv. 259103; sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, non massimata; sez. 3, n. 23649 del 27/2/2013, D'Addario, rv. 256164). Per rafforzare l'efficacia della misura, il legislatore ne ha stabilito l'obbligatoria imposizione secondo la testuale previsione dell'art. 322-ter cod. pen., commi 1 e 2, per il quale la confisca "è sempre ordinata", anche quando l'imputato definisca il procedimento mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti (Cass. sez. 2, n. 20046 del 4/2/2011, Marone, non massimata). La confisca per equivalente persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicitare alcuna funzione preventiva. In altri termini, come ben evidenziato nella pronuncia Lucci citata, il prezzo o il profitto del reato costituisce soltanto il paradigma cui rapportare l'incidenza ablativa della confisca, perchè il bene che vi è sottoposto non è collegato da un nesso di derivazione dal reato ed è il patrimonio del condannato a subirne l'effetto in dipendenza della condanna, così come accade per la pena principale irrogata con la sentenza che accerta la responsabilità penale ed incide sulla libertà del reo.

Se dunque sul piano testuale e sistematico deve ribadirsi a fini definitivi che la misura della confisca per equivalente costituisce uno strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere affittivo, strettamente dipendente e conseguente alla commissione del reato, che viene imposta nell'interesse collettivo e con funzione socialpreventiva, nel caso specifico la stessa differisce nettamente dalla condanna al risarcimento del danno, pronunciata nel giudizio amministrativo in favore dell'ente pubblico depauperato per effetto di condotte criminose già accertate in sede penale, che persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto leso da tali condotte mediante l'erogazione da parte del responsabile dell'importo pecuniario necessario. La confisca, sia diretta, che per equivalente, incide sul patrimonio dell'imputato condannato e trasferisce utilità all'Erario, mentre il risarcimento del danno rimedia la lesione patrimoniale subito dall'ente erogatore del contributo pubblico, nel cui solo interesse viene riconosciuto, attribuendogli il diritto di ricevere prestazione pecuniaria equivalente, e maggiorata di accessori, a quella ottenuta dal debitore in violazione delle norme di legge e della regolamentazione del procedimento di erogazione. Non sussiste dunque la lamentata duplicazione di sanzioni, perchè dalla celebrazione dei due procedimenti autonomi, quello penale e quello contabile, sono scaturiti effetti differenti, dei quali soltanto uno, la confisca, ha natura sostanzialmente punitiva del responsabile.

Tale conclusione si pone in conformità all'orientamento interpretativo della giurisprudenza della Corte EDU, che ha esteso i principi espressi dall'art. 4 protocollo 7 della Convenzione EDU anche ai rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo quando in concreto la sanzione applicata in questo secondo caso abbia natura sostanzialmente penale (Corte EDU, Grande Stevens ed altri c. Italia del 4/03/2014; Corte EDU, Grande Camera, A e B contro Norvegia, 15/11/2016). A tal fine ha individuato tre criteri alternativi per individuare la natura penale o meno dell'accusa e della relativa sanzione, rappresentati dalla qualificazione giuridica della misura assegnata dall'ordinamento nazionale, dalla sua natura e dal suo grado di severità (Corte EDU, 8/06/1976, Engel contro Olanda; 09/01/1995, Weich contro Regno Unito; 28/11/1999, Escoubet contro Francia; 30/08/2007, Sud Fondi ed altri contro Italia).

Ebbene, raffrontata la fattispecie in esame con i parametri delineati dalla Corte sovranazionale ne discende che il risarcimento del danno nel sistema giuridico italiano è estraneo alla categoria della sanzione penale, perchè sul piano definitorio esso costituisce rimedio riparatorio previsto in favore del danneggiato, appartenente al diritto civile sostanziale ed estraneo all'ordinamento penale, che se ne occupa soltanto se lo stesso venga accessoriamente richiesto nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, ha natura compensativa di una diminuzione patrimoniale patita in conseguenza della commissione di un illecito e colpisce la sfera patrimoniale di chi vi è soggetto, non già la libertà personale, come accade per le pene in senso proprio.

2.2.3. S'impongono ulteriori precisazioni. La rassegna degli orientamenti di questa Corte vede affermata, e va qui ribadita, la reciproca autonomia del procedimento penale e di quello contabile, riconosciuta come tale in fattispecie concrete in cui uno stesso soggetto era sottoposto a processo penale ed a procedimento dinanzi alla Corte dei Conti per il risarcimento dei danni cagionati all'ente pubblico dalla condotta criminosa mediante un comportamento integrante gli estremi di un delitto contro la pubblica amministrazione, oppure di un reato fiscale. Si è sostenuto, infatti, che nel primo caso l'azione di danno erariale può essere proposta, tanto nel processo penale mediante costituzione di parte civile, quanto in quello civile, non ravvisandosi nell'ordinamento un caso di riserva di giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria amministrativa, mentre l'eventuale pluralità di pronunce di condanna per il medesimo illecito, separatamente emesse, deve essere risolta sul piano della preclusione, nel senso che, quando il danneggiato abbia conseguito in una sede giudiziaria il pieno riconoscimento del proprio diritto, non potrà ottenere altra pronuncia di condanna al risarcimento per il medesimo fatto antiggiuridico mediante la proposizione o la prosecuzione sino alla decisione dell'altro giudizio. Tanto significa che il sistema non impedisce la coesistenza di diversi procedimenti derivanti dall'esercizio di azioni di natura risarcitoria proposte per il medesimo fatto generatore di pregiudizio, ma non consente la duplicazione della misura accordata a tutela del danneggiato: l'accoglimento integrale della domanda in una procedura osta alla proposizione o alla prosecuzione dell'altra azione, per la quale è venuto meno l'interesse (sez. 6, n. 35205 del 16/3/2017, Mineo, rv. 270774; sez. 6, n. 3907 del 13/11/2015, dep. 2016, Zaccaria, rv. 266110; sez. 3 civ., n. 14632 del 14/07/2015, rv. 636278; Sez. U. civ., n. 26582 del 28/11/2013, rv. 628611; Sez. U. civ., n. 11 del 04/01/2012, rv. 621202; Sez. U. civ., n. 20343 del 21/10/2005, rv. 583669).

Analoghi principi, orientati ad escludere la violazione del principio "ne bis in idem" in base ai citati meccanismi, sono stati affermati in caso di condanna per reati fiscali o da omissioni di contributi previdenziali ed assistenziali, pronunciata nei confronti di soggetto sottoposto anche a procedimento per l'irrogazione di sanzione ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. a), in quanto tale ultima sanzione, avendo effetti riparatori a vantaggio degli enti pubblici erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ha natura sostanzialmente, e non solo formalmente, civilistica, rafforza la cogenza dell'obbligo contributivo, è applicabile a prescindere da qualsiasi indagine su imputabilità e colpa nell'inadempimento ed è quindi distinta da quella penale, di cui non costituisce una duplicazione (sez. 3, n. 31378 del 14/01/2015, Ghidini, rv. 264332; sez. 3, n. 56264 del 18/05/2017, Pg e Marligure in proc. Elson ed altri, rv. 272329).

Per quanto attiene più specificamente ai rapporti tra la confisca emessa in sede penale ed eventuali provvedimenti risarcitori, emessi in altro procedimento civile o amministrativo in

favore di un ente pubblico che sia stato danneggiato dal reato e dall'illecito commesso dalla persona giuridica giudicata responsabile, la autonomia del corso dei giudizi eventualmente contestuali non si risolve anche in reciproca indifferenza dei rispettivi esiti decisori; al contrario, nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato, non al momento di percezione, ma all'atto della decisione. Siffatta soluzione riceve avvallo normativo per effetto della disposizione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 1, contenente la clausola per la quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato (sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, rv. 257628; sez. 2, n. 45054 del 16/11/2011, Benzoni ed altri, rv. 251070).

Si noti poi che le medesime tematiche sono state già trattate e risolte in senso conforme nella pronuncia sez. 2, n. 29512 del 16/06/2015, Sicilfert, rv. 264231, che ha definito nei confronti dell'odierna ricorrente il giudizio di cognizione: in quella decisione si era già segnalato che nei gradi di merito non era ancora stata accertata l'avvenuta integrale corresponsione in favore della Regione Sicilia dell'intero importo di Euro 2.542.399,00, dovuto in via solidale da F.M. e da Sicilfert s.r.l. in base ai titoli di condanna irrevocabili formati nei loro rispettivi riguardi. Può dunque concludersi che la questione ha già ricevuto congrua soluzione, coperta da giudicato, proprio nella fase di legittimità di quel processo con implicita esclusione, sia della violazione del divieto di "bis in idem", sia della duplicazione di pagamenti in favore dell'ente regionale danneggiato, comunque avvenuti sino a quel momento in entità non superiore al dovuto. Per il periodo successivo soccorre la decisione impugnata, la quale, in aderenza alle deduzioni difensive ed ai criteri interpretativi sopra enunciati, pur senza avere disposto la revoca della confisca, come già detto ha dato impulso ad un approfondimento istruttorio ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 5, finalizzato a verificare che l'eventuale adempimento imposto dalla pronuncia contabile, nelle more posto in essere, non abbia estinto l'intera obbligazione e ha subordinato la decisione conclusiva all'esito negativo di tale accertamento.

Oltre ai superiori rilievi in punto di diritto e di fatto, va, infine, aggiunto che in concreto, per quanto dedotto anche in ricorso, la sentenza di condanna emessa dalla Corte dei Conti ha già previsto che l'esecuzione della presente sentenza terrà conto dell'eventuale recupero, anche parziale, delle somme percepite a titolo di contributo che dovesse essere nel frattempo intervenuto in sede di esecuzione della sentenza n. 76/2009 del G.i.p. del Tribunale di Marsala...". Quanto precede consente di escludere la lamentata reiterazione di sanzioni analoghe, contenute in titoli esecutivi diversi, in forza della quale Sicilfert s.r.l. sia costretta a subire un duplice depauperamento patrimoniale a fronte della medesima causale di debito ed avvalora la correttezza della decisione sull'esistenza di un meccanismo volto ad evitare un conflitto tra, decisioni giudiziali assunte in sedi distinte.

2. I restanti motivi che investono la mancata ripartizione della quota di profitto illecito attribuibile al F.M. rispetto alla Sicilfert s.r.l. attengono a questione giuridica, che è stata affrontata in sede di cognizione e non possono trovare ingresso nella fase esecutiva.

3. Infine, la questione attinente alla mancata considerazione del valore attualizzato al momento del sequestro dei beni oggetto di confisca per equivalente eseguita nei riguardi di

F.M., esaminabile in relazione all'incidenza sull'importo dovuto anche dalla ricorrente, in tesi difensiva decurtabile ulteriormente in funzione di quanto già espropriato al suo coobbligato e suo ex amministratore, non è oggetto di una specifica doglianza nei suoi presupposti di fatto. Al di là dell'erronea attribuzione della titolarità di tali beni alla società, anzichè alla persona fisica del F., dall'impugnazione non si comprende in che termini, aggiornando il valore di tali cespiti e sommandolo a quanto già corrisposto alla Regione Sicilia in forza del piano di rateizzazione, stipulato con Riscossione Sicilia s.p.a., l'obbligazione risarcitoria, avente ad oggetto il profitto dei reati, sarebbe estinta per effetto di adempimento dei debitori solidali. Nessuna puntuale e valutabile illustrazione di tali profili fattuali è contenuta in ricorso, che presenta sul punto un contenuto di contestazione generico e quindi inammissibile.

Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna della proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2018